



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di porto della Spezia

ORDINANZA N. 266 /2009

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto della Spezia,

- VISTO** il Decreto Dirigenziale 02/08/2007 n. 673 del 02 agosto 2007 recante "Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime" (Gazzetta Ufficiale del 01 settembre 2007);
- VISTA** la propria Ordinanza n°183/2009 in data 05.08.2009 con cui si approva il "Regolamento di Sicurezza per lo svolgimento delle operazioni commerciali presso il Terminale G.N.L. Italia di Panigaglia";
- VISTI** i verbali di riunione con il Comando Provinciale VV.F. della Spezia, rispettivamente in data 14.10.2009, 22.10.2009 e 05.11.2009, aventi a oggetto la problematica relativa allo svolgimento delle operazioni commerciali presso il terminale G.N.L. di Panigaglia, con approdo di navi gasiere, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 3 del D.D. 02.08.2007 sopra precisato, relativi all'acquisizione del previsto parere di concordanza del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco;
- VISTO** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n° 334 "Attuazione della Direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", con particolare riferimento agli artt. 5 (obblighi generali del gestore), 6 (notifica), 7 (politica di prevenzione degli incidenti rilevanti) 8 (rapporto di sicurezza), 11 (piano di emergenza interno), 19 (composizione e funzionamento del Comitato Tecnico Regionale), 20 (piano di emergenza esterno) e 21 (procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza);
- VISTO** il Decreto Ministeriale in data 09/08/2000 "Linee Guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza";
- VISTI** i seguenti documenti dello stabilimento GNL Italia di Panigaglia:
- "sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti", con particolare riferimento al "documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti";
 - "rapporto di sicurezza";
 - "piano di emergenza interno";
 - "piano di emergenza esterno" che, allegati al verbale in data 05/11/2009 più sopra citato ne formano parte integrante.

- VISTO** l'articolo 218 del D.P.R. 8 novembre 1991 n° 435 "Regolamento per sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" inerente la sorveglianza antincendio sulle navi nei porti;
- VISTO** il Capitolo VII della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 1974/78) e successive modificazioni;
- VISTO** il codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa (IGC), adottato dal Comitato per la sicurezza dell'IMO con risoluzione MSC 5 (48) del 17 giugno 1983, e successive modificazioni applicabile alle navi la cui chiglia sia stata impostata il 1 Luglio 1986 o successivamente;
- VISTO** il codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa (IGC), adottato dall'Assemblea dell'IMO con risoluzione A. 328 (IX) del 12 novembre 1975, e successive modificazioni, applicabile alle navi il cui contratto di costruzione sia stato firmato dopo il 31 ottobre 1976 oppure, la cui impostazione la cui chiglia sia avvenuta dopo il 31 dicembre 1976 oppure, che siano state consegnate dopo il 30 giugno 1980;
- VISTA** la risoluzione A.329(IX) adottata il 12 novembre 1975 dall'assemblea dell'IMO, relativa alle raccomandazioni concernenti le navi non soggette al codice GC, che trasportano gas liquefatti refrigerati alla rinfusa consegnate il 31 ottobre 1976 o successivamente, ma prima del 30 giugno 1980;
- VISTO** il codice per navi esistenti che trasportano gas liquefatti alla rinfusa, dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO), edizione 1976, e successive modificazioni applicabili alle navi consegnate il o prima del 31 ottobre 1976 e consegnate dopo il 31 ottobre 1976 ma prima dell'applicazione del codice GC;
- VISTO** l'articolo 16 dell'Ordinanza n° 150/2001 come modificata relativa alla "Disciplina della navigazione e del traffico marittimo nel porto e nella rada di La Spezia" che stabilisce che a bordo delle navi ormeggiate sia garantita l'aliquota necessaria per la tempestiva effettuazione di manovre;
- VISTO** il verbale di visita triennale n° 06/2009 in data 20/07/ e 01/09 dell'anno 2009 all'impianto della Società "GNL Italia" ubicato in località Panigaglia del Comune di Porto Venere;
- VISTA** la legge 979/1982 recante "Disposizioni per la difesa del mare e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il parere facoltativo dell'Autorità Portuale della Spezia trasmesso con foglio n° 09335 del 19.11.2009, richiesto in ossequio ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza e buon andamento dell'attività amministrativa che ha permesso a questa Autorità Marittima di valutare complessivamente tutti gli interessi connessi e di giungere quindi all'adozione di provvedimento soddisfacente degli interessi pubblici e privati coinvolti;

- VISTO** il verbale di riunione tenutasi nei giorni 23, 24,,26 e 30 novembre 2009, rispettivamente con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia, il Servizio del Chimico di porto della Spezia, il Capo Pilota della Corporazione dei Piloti della Spezia e Dirigenti dello Stabilimento G.N.L. Italia di Panigaglia, con il quale è stata approvata la modifica dell'ultimo capoverso dell'articolo 7 dell'Ordinanza n. 183/2009 piu' sopra meglio specificata;
- RITENUTO** alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria integrativa da cui sono scaturiti i suddetti verbali, di dover aggiornare l' Ordinanza n° 183/2009 in data 05.08.2009 della Capitaneria di porto della Spezia, con particolare riferimento alle premesse, nonché gli artt. 4, 7 ed 11 dell'annesso Regolamento;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

Articolo 1

E' approvata la versione aggiornata dell'annesso "Regolamento di Sicurezza per lo svolgimento delle operazioni commerciali presso lo stabilimento G.N.L. Italia di Panigaglia".

Articolo 2

La presente Ordinanza abroga la precedente Ordinanza n° 183/2009 in data 05.08.2009 della Capitaneria di porto della Spezia, l'art. 27 dell'Ordinanza 50/85 ed ogni altra eventuale ulteriore disposizione precedentemente emanata sulla stessa materia con essa incompatibile.

Articolo 3

I trasgressori alla presente Ordinanza sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174, 1° comma del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, e sono comunque responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto della Spezia ed inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/laspezia alla sezione "Ordinanze".

La Spezia, 04 dicembre 2009

**IL COMANDANTE
C.V.(CP)Lorenzo CANTORE**